

Assicurazione per i danni al veicolo (Corpi Veicoli Terrestri) e Infortuni del Conducente

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

VHV
ASSICURAZIONI

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 100030

Prodotto: “FullKasko Leasing MAN”

Il presente documento, è redatto secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione. Contiene informazioni chiave che hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e di fare un raffronto con altri prodotti simili. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto **FullKasko Leasing MAN** sono fornite negli altri documenti che l’impresa è tenuta a consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Che tipo di assicurazione è?

Questa è una polizza assicurativa facoltativa che, nei limiti ed alle condizioni ivi previste e fino alla concorrenza delle somme assicurate, garantisce l’indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, immatricolati in leasing da parte di Clienti di **TRATON Financial Services Italy S.p.A.**, che abbiano in essere con quest’ultima un contratto di locazione finanziaria, e le lesioni al conducente. Per facoltativa si intende che la sottoscrizione della presente polizza non è obbligatoria né richiesta da **TRATON Financial Services Italy S.p.A.** per ottenere il leasing o per ottenerlo a condizioni diverse. Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Pacchetto Base

Nei limiti ed alle condizioni ivi previste e fino alla concorrenza delle somme assicurate, permette di assicurare il proprio veicolo (con data di prima immatricolazione anteriore di non oltre 84 mesi, eccetto i veicoli a marchio MAN, per i quali è prevista l’estensione a 108 mesi, dalla data di stipula del contratto di leasing) per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- ✓ Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione di fulmini, anche se dovuto a dolo di terzi;
- ✓ Furto e Rapina, compresi i danni anche parziali prodotti nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso;
- ✓ Eventi naturali, ossia: slavine, caduta accidentale della neve anche dai tetti, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, trombe d’aria, uragani, grandine, tempeste di vento, alluvioni, inondazioni, cicloni e tifoni;
- ✓ Eventi sociopolitici ed atti vandalici, ossia a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ✓ Kasko, ossia: urto contro ostacoli mobili e fissi, compreso l’urto contro animali; urto contro altro veicolo (collisione); collisione del veicolo, fermo o parcheggiato con un veicolo sconosciuto (danno da parcheggio); ribaltamento; uscita di strada.

Le garanzie sopra elencate formano un pacchetto unico e non possono essere prestate separatamente.

Le seguenti garanzie, opzionali ed a pagamento, sono concedibili solo se acquistato il Pacchetto Base:

- ✓ Cristalli, copre i danni accidentali da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo oltre che al tettuccio panoramico in vetro;
- ✓ Garanzia Convoglio, copre i danni subiti da semirimorchi e rimorchi che si trovino agganciati al trattore o alla motrice assicurata.
- ✓ Infortuni del conducente, è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un’invalidità Permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo.

Le informazioni di dettaglio, relative alle garanzie prestate dalla polizza C.V.T. ed infortuni del Conducente, sono consultabili nel DIP aggiuntivo per gli assicurati aderenti alla Convenzione Leasing TRATON Financial Services Italy S.p.A.



Che cosa non è assicurato?

L’Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ✗ determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ✗ causati da semplici bruciature non seguite da Incendio;
- ✗ indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- ✗ causati dal conducente non abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- ✗ causati dal conducente che si trovi sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del Codice della Strada;
- ✗ causati qualora il trasporto di persone sul veicolo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge;
- ✗ per gli infortuni conseguenti a dolo;
- ✗ gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ per le ernie da qualunque causa determinate, per le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono assicurabili:

- ! veicoli che non hanno in essere un contratto di locazione finanziaria con TRATON Financial Services Italy S.p.A.;
 - ! veicoli diversi da: veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi, e relativi allestimenti;
 - ! veicoli con vetustà superiore ai 7 anni (9 se a marchio MAN);
 - ! veicoli con un valore di acquisto, come risultante dalla fattura del fornitore, superiore ad € 250.000, elevato ad € 380.000 per gli autobus turistici;
 - ! per la garanzia opzionale infortuni del conducente, l’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
- Per l’elenco completo dei limiti e delle esclusioni vedi il DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida in Europa, intesa in senso geografico ad eccezione della Russia, della Bielorussia e dell'Ucraina.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

- Devi pagare il premio o la prima rata di premio, all'Intermediario Assicurativo TRATON Financial Services Italy S.p.A., contestualmente ai canoni di leasing sulla base della periodicità ivi prevista e con le medesime scadenze e modalità, senza alcun onere aggiuntivo; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 della data riportata sul verbale di consegna del Veicolo concesso in leasing o dalla data di sottoscrizione della proposta, se successiva, che verrà indicata nel documento di Polizza e termina alla data in cui è previsto il riscatto del Veicolo, come indicata nel contratto di leasing di riferimento e comunque nel caso del venir meno, per qualsiasi causa e/o motivo di quest'ultimo e/o dell'interesse assicurato. È escluso il trasferimento dell'assicurazione al nuovo proprietario / compratore. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

- A fronte della durata poliennale dell'assicurazione, che prevede l'applicazione di uno sconto con conseguente riduzione del premio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1899, I comma del Codice civile, non si può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale, trascorsi i quali si avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni, mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o con posta elettronica certificata (PEC), il cui effetto sarà valido dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.